

# REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI



## **Art. 1 - Indizione delle elezioni della consulta degli studenti**

Il Decano, o chi ne esercita la funzione, tenuto conto del calendario approvato dal Consiglio accademico in carica, dovrà indire le elezioni della Consulta degli studenti non oltre quindici giorni dalla data di proclamazione dei docenti eletti nel Consiglio Accademico. Dovranno essere garantiti appositi spazi per la propaganda elettorale.

## **Art. 2 - Elettorato passivo**

Potranno essere eletti gli studenti iscritti al Conservatorio di Brescia e Darfo che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo delle sedi di Brescia o Darfo entro e non oltre dieci giorni antecedenti la data fissata per le elezioni.

## **Art. 3 - Elettorato attivo**

Avranno diritto di voto gli studenti del Conservatorio di Brescia e Darfo che abbiano compiuto 14 anni alla data delle elezioni.

## **Art. 4 - Costituzione del seggio per la Consulta degli studenti**

Il seggio elettorale sarà composto da tre studenti che abbiano compiuto 18 anni alla data delle elezioni. Non potranno far parte del seggio i candidati alla Consulta.

I componenti del seggio elettorale saranno nominati, non oltre i due giorni antecedenti la data di inizio delle operazioni di voto, dalla Consulta degli studenti uscente e lo studente più anziano di età ne assume la presidenza e provvede a designare il Segretario.

## **Art. 5 - Operazioni di voto e scrutinio**

Le votazioni si svolgeranno a scrutinio segreto durante un periodo di tre giorni lavorativi. A ciascun elettore, previo accertamento dell'identità, sarà consegnata una scheda elettorale (elenco) nella quale sono riportati il nome ed il cognome di ciascun candidato collocati in ordine cronologico di presentazione della candidatura.

Al termine delle operazioni di voto, ciascun elettore porrà la propria firma sull'elenco degli studenti aventi diritto al voto. Tale elenco non potrà in alcun modo esser reso pubblico.

## **Art. 6 - Modalità di espressione del voto. Preferenze**

Ciascun votante potrà esprimere un massimo di quattro preferenze apponendo una croce sul quadrato posto in corrispondenza al nome del candidato che intende votare.

## **Art. 7 - Operazioni di scrutinio. Proclamazione degli eletti**

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche.

Risulteranno eletti i cinque studenti che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti riportati risulta eletto lo studente più anziano di età.

Il Presidente del seggio, avvalendosi del Segretario, provvederà a redigere il verbale delle operazioni che sarà affisso all'albo.

Nel verbale, riportante le operazioni svolte, sono proclamati gli eletti.

FIRMATO